

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 46/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 “Norme in materia di artigianato”).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 Sostituzione della rubrica del capo II del d.p.g.r. 55/R/2009

Art. 2 Sostituzione dell'articolo 2 del d.p.g.r. 55/R/2009

Art. 3 Sostituzione dell'articolo 3 del d.p.g.r. 55/R/2009

Art. 4 Sostituzione dell'articolo 4 del d.p.g.r. 55/R/2009

Art. 5 Inserimento dell'articolo 4bis nel d.p.g.r. 55/R/2009

Art. 6 Modifiche all'articolo 9 del d.p.g.r. 55/R/2009

Art. 7 Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r. 55/R/2009

Art. 8 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme

in materia di artigianato) come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) ed in particolare l'articolo 26;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 24 maggio 2012;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 18 giugno 2012, n. 539;

Visto il parere favorevole della Terza Commissione consiliare, espresso nella seduta del 9 luglio 2012;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2012, n. 693;

Considerato quanto segue:

1. per realizzare le finalità della l.r. 53/2008 è necessario stabilire modalità uniformi a cui si devono attenere le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Toscana a seguito dell'abolizione dell'albo artigiani, attuata dalla l.r. 66/2011 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

2. per assicurare il rispetto delle disposizioni di semplificazione introdotte dalla l.r. 66/2011 alla normativa sull'artigianato è necessario introdurre una disciplina di semplificazione relativamente alle modalità di attuazione dei controlli sulle imprese da parte delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

3. per garantire la corretta applicazione delle disposizioni relative all'attribuzione della qualifica di maestro artigiano è necessario introdurre precisazioni riguardo al possesso del requisito dell'iscrizione al Registro delle Imprese, anche al fine di garantire uniformità e trasparenza nell'attribuzione della qualifica medesima.

si approva il presente regolamento

Art. 1

Sostituzione della rubrica del Capo II del d.p.g.r. 55/R/2009

1. La rubrica del capo II del regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato) è sostituita dalla seguente: “Annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese”.

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 2 del d.p.g.r. 55/R/2009

1. L'articolo 2 del d.p.g.r. 55/R/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Dichiarazione per l'annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese.

1. Ai fini dell'annotazione artigiana nella sezione speciale delle imprese la dichiarazione di cui all'articolo 14 della l.r.53/2008 è presentata contestualmente alla domanda di iscrizione nel registro delle imprese, salvo che l'impresa vi sia già iscritta.

2. La dichiarazione per l'annotazione di cui al comma 1 è presentata in via telematica, utilizzando la modulistica di cui al comma 3, secondo le modalità previste per il registro delle imprese in attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e del decreto ministeriale 2 novembre 2007 (Approvazione del modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa), come modificata dal decreto direttivo del Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2009.

3. La modulistica per la presentazione delle dichiarazioni è uniforme a livello regionale ed è determinata in accordo tra la Regione e l'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana

(Unioncamere Toscana).

4. Al momento della presentazione della dichiarazione, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) verifica, ai fini delle ricevibilità, la regolarità formale della dichiarazione ai sensi della normativa statale in materia di iscrizione al registro delle imprese, ed in particolare accerta la sottoscrizione della dichiarazione e l'allegazione della modulistica attestante i requisiti artigiani.”.

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 3 del d.p.g.r. 55/R/2009

1. L'articolo 3 del d.p.g.r. 55/R/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Trasmissione alla regione Toscana delle informazioni sulle imprese artigiane.

1. La regione Toscana ottiene le informazioni sulle imprese artigiane attraverso il sistema informatico di trasmissione dei dati inerenti il registro delle imprese delle CCIAA.”.

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 4 del d.p.g.r. 55/R/2009

1. L'articolo 4 del d.p.g.r. 55/R/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Controlli sulle imprese artigiane annotate nella sezione speciale del registro delle imprese.

1. Le CCIAA verificano la corrispondenza della dichiarazione ai requisiti

previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della l.r. 53/2008 sia sulla base di

quanto dichiarato che mediante accertamenti d'ufficio.

2. Le CCIAA effettuano controlli a campione sulle dichiarazioni, adottando gli stessi criteri d'individuazione utilizzati per la generalità delle imprese.

3. Le CCIAA procedono inoltre al controllo quando vi siano fondati dubbi sulla coerenza delle dichiarazioni, tenuto conto delle realtà socio-economiche e territoriali.

4. La Giunta regionale, anche sulla base di indicazioni delle CCIAA e della

commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT), può adottare direttive per l'effettuazione dei controlli di cui ai commi 2 e 3, nonché per individuare ulteriori ambiti in cui procedere a controlli di tipo puntuale.

5. Il provvedimento di cancellazione dell'annotazione è comunicato all'impresa mediante raccomandata con avviso di ritorno o mediante modalità di comunicazione telematica in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna e di fornire ricevute opponibili a terzi”.

Art. 5

Inserimento dell'articolo 4bis nel d.p.g.r. 55/R/2009

1. Dopo l'articolo 4 del d.p.g.r. 55/R/2009 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis

Perdita del requisito di impresa artigiana.

1. Nei casi in cui l'impresa ometta di presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane) entro i termini previsti, la CCIAA avvia d'ufficio il procedimento per la cancellazione dell'annotazione artigiana o per la modifica della partecipazione dei soci.”.

Art. 6

Modifiche all'articolo 9 del d.p.g.r. 55/R/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 9 del d.p.g.r. 55/R/2009 è sostituito dal seguente:

“1. Per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano il soggetto interessato, titolare o socio partecipante di impresa artigiana regolarmente iscritto nel registro delle imprese e annotato come artigiano nella sezione speciale, presenta domanda di riconoscimento alla CCIAA territorialmente competente dichiarando ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.”.

Art. 7

Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r. 55/R/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2009 è inserito il seguente:

“1bis. Al momento della presentazione della domanda il soggetto interessato al conseguimento della qualifica di maestro artigiano deve essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese ed annotato come artigiano nella sezione speciale.”

Art. 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 7 agosto 2012

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 “Norme in materia di artigianato”), coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2012, n. 46/R “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 “Norme in materia di artigianato”)”

sopra riportato.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti.

Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 “Norme in materia di artigianato”)

SOMMARIO

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1- Oggetto

Capo II - Albo provinciale delle imprese artigiane

Art. 2 - Dichiarazione per l'iscrizione (articoli 13 e 14 l.r. 53/2008)

Art. 3 - Iscrizione nell'albo artigiani (articolo 13 l.r. 53/2008)

Art. 4 - Controlli (articolo 14 l.r. 53/2008)

Art. 4 bis - Perdita del requisito di impresa artigiana

Capo III - Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT)

Art. 5 - Insediamento (articolo 12 l.r. 53/2008)

Art. 6 - Organizzazione

Art. 7 - Funzionamento (articolo 12 l.r.53/2008)

Capo IV - Settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali

Art. 8 - Definizione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e individuazione delle attività per ciascun settore (articolo 19 l.r. 53/2008)

Capo V - Maestro artigiano

Art. 9 - Modalità per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano (articolo 22 l.r. 53/2008)

Art. 10 - Specificazione dei requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano (articolo 22 l.r. 53/2008)

Capo VI - Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)

Art. 11 - Modalità e termini per l'accREDITAMENTO (articolo 4, comma 3, lettera a) l.r. 53/2008)

Art. 12 - Attività e servizi dei CSI (articolo 4, comma 3, lettere b) l.r. 53/2008)

Art. 13 -Controlli e verifiche (articolo 4, comma 3, lettere c) l.r. 53/2008)

PREAMBOLO
(Omissis)

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina quanto previsto all'articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato).

Capo II
*Annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese*¹

Art. 2²
Dichiarazione per l'annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese

1. Ai fini dell'annotazione artigiana nella sezione speciale delle imprese la dichiarazione di cui all'articolo 14 della l.r.53/2008 è presentata contestualmente alla domanda di iscrizione nel registro delle imprese, salvo che l'impresa vi sia già iscritta.

2. La dichiarazione per l'annotazione di cui al comma 1 è presentata in via telematica, utilizzando la modulistica di cui al comma 3, secondo le modalità previste per il registro delle imprese in attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e del decreto ministeriale 2 novembre 2007 (Approvazione del modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa), come modificata dal decreto direttivo del Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2009.

3. La modulistica per la presentazione delle dichiarazioni è uniforme a livello regionale ed è determinata in accordo tra la Regione e l'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana (Unioncamere Toscana).

4. Al momento della presentazione della dichiarazione, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) verifica, ai fini delle ricevibilità, la regolarità formale della dichiarazione ai sensi della

normativa statale in materia di iscrizione al registro delle imprese, ed in particolare accerta la sottoscrizione della dichiarazione e l'allegazione della modulistica attestante i requisiti artigiani.

Art.3³
Trasmissione alla regione Toscana delle informazioni sulle imprese artigiane

1. La regione Toscana ottiene le informazioni sulle imprese artigiane attraverso il sistema informatico di trasmissione dei dati inerenti il registro delle imprese delle CCIAA.

Art. 4⁴
Controlli sulle imprese artigiane annotate nella sezione speciale del registro delle imprese

1. Le CCIAA verificano la corrispondenza della dichiarazione ai requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della l.r. 53/2008 sia sulla base di quanto dichiarato che mediante accertamenti d'ufficio.

2. Le CCIAA effettuano controlli a campione sulle dichiarazioni, adottando gli stessi criteri d'individuazione utilizzati per la generalità delle imprese.

3. Le CCIAA procedono inoltre al controllo quando vi siano fondati dubbi sulla coerenza delle dichiarazioni, tenuto conto delle realtà socio-economiche e territoriali.

4. La Giunta regionale, anche sulla base di indicazioni delle CCIAA e della commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT), può adottare direttive per l'effettuazione dei controlli di cui ai commi 2 e 3, nonché per individuare ulteriori ambiti in cui procedere a controlli di tipo puntuale.

5. Il provvedimento di cancellazione dell'annotazione è comunicato all'impresa mediante raccomandata con avviso di ritorno o mediante modalità di comunicazione telematica in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna e di fornire ricevute opponibili a terzi.

Art. 4 bis⁵
Perdita del requisito di impresa artigiana

1. Nei casi in cui l'impresa ometta di presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane) entro i termini previsti, la CCIAA avvia d'ufficio il procedimento per la cancellazione dell'annotazione artigiana o per la modifica della partecipazione dei soci.

Capo III

Commissione regionale per l'artigianato toscano
(CRAT)

Art. 5

Insediamiento (articolo 12 l.r. 53/2008)

Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, convoca e presiede la prima riunione della commissione, ponendo all'ordine del giorno della seduta l'elezione del presidente e del vice presidente.

Art. 6

Organizzazione (articolo 12 l.r. 53/2008)

1. La CRAT è dotata di un ufficio di segreteria che provvede:

- a) alla tenuta del protocollo dei ricorsi;
- b) agli adempimenti preparatori ed esecutivi delle delibere della commissione;
- c) alla pubblicità e alla conservazione degli atti;
- d) agli adempimenti in materia di statistica e di programmazione della commissione;
- e) agli adempimenti relativi alla formulazione dei pareri per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano;
- f) ad ogni altro compito ad essa attribuito dalla commissione.

2. Il funzionamento dell'ufficio di segreteria è assicurato da Unioncamere Toscana e regolato da apposita convenzione tra la Regione e l'Unioncamere Toscana stessa.

3. Il personale assegnato all'ufficio di segreteria è alle dipendenze funzionali della commissione.

Art. 7

Funzionamento (articolo 12 l.r. 53/2008)

1. Le riunioni della commissione sono convocate dal presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno tenendo conto delle indicazioni degli altri componenti.

2. L'iscrizione di diritto di argomenti all'ordine del giorno può essere richiesta da parte di almeno un terzo dei componenti della commissione.

3. Della convocazione della commissione e del relativo ordine del giorno è data comunicazione, anche in via telematica, almeno tre giorni prima della riunione.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei

presenti, computando gli astenuti fra i presenti al solo fine della validità della seduta. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Capo IV

Settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali

Art. 8

Definizione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e individuazione delle attività per ciascun settore (articolo 19 l.r. 53/2008)

1. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, compreso l'abbigliamento su misura ed il restauro, sono quelli riconducibili ai codici ATECO riportati in allegato A, colonna 1, che forma parte integrante del presente regolamento.

2. Le attività individuate nell'elenco di cui all'allegato A, colonna 2, rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura ai fini della determinazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della l.r. 53/2008.

Capo V

Maestro artigiano

Art. 9

Modalità per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano (articolo 22 l.r. 53/2008)

1.⁶ Per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano il soggetto interessato, titolare o socio partecipante di impresa artigiana regolarmente iscritto nel registro delle imprese e annotato come artigiano nella sezione speciale, presenta domanda di riconoscimento alla CCIAA territorialmente competente dichiarando ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.

2. Ogni CCIAA individua il responsabile del procedimento di riconoscimento e predispose la modulistica per la presentazione delle domande.

3. La CCIAA istruisce con scadenza trimestrale le domande di riconoscimento ad essa pervenute. Il procedimento è concluso entro novanta giorni successivi alla scadenza del trimestre.

4. Per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano la CRAT esprime parere alla CCIAA entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta dello stesso. La CRAT a tal fine può acquisire qualificati pareri esterni,

chiedere documentazione integrativa, effettuare visite presso la sede operativa del candidato maestro artigiano.

Art. 10

Specificazione dei requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano (articolo 22, comma 2 l.r. 53/2008)

1. La qualifica di maestro artigiano può essere conseguita per un'attività ricompresa nell'elenco di cui all'allegato A colonna 1.

1 bis.⁷ Al momento della presentazione della domanda il soggetto interessato al conseguimento della qualifica di maestro artigiano deve essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese ed annotato come artigiano nella sezione speciale.

2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono così specificati:

a) quanto all'anzianità professionale nella stessa attività:

1) almeno dieci anni in qualità di titolare o di socio dell'impresa artigiana;

2) almeno otto anni in qualità di titolare o socio dell'impresa artigiana e almeno quattro anni in qualità di collaboratore familiare o dipendente;

3) almeno cinque anni in qualità di titolare o socio dell'impresa artigiana e almeno otto anni in qualità di collaboratore familiare o dipendente;

b) grado di capacità professionale desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o anche da specifica e notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza ed a tal proposito è presentato un curriculum professionale;

c) attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile da qualsiasi elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale.

Capo VI

Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)

Art. 11

Modalità e termini per l'accredimento (articolo 4, comma 3, lettera a) l.r. 53/2008)

1. L'istanza di accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante del centro di sviluppo delle imprese (CSI), è presentata sulla base di un'apposita modulistica approvata con decreto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale.

2. All'istanza di accreditamento è allegata la seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto costituente il CSI;

c) relazione descrittiva sull'articolazione strutturale, organizzativa e territoriale del CSI, funzionale allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 della l.r. 53/2008;

d) dichiarazione di disponibilità a svolgere la propria attività a favore di tutte le imprese richiedenti le prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costituenti il CSI.

3. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, lettera b) contiene i seguenti elementi:

a) appartenenza alla sezione regionale della confederazione nazionale, giuridicamente riconosciuta, di rappresentanza e tutela del mondo artigiano;

b) generalità del responsabile del CSI, della sede principale e dei referenti delle unità operative delle altre province.

4. L'accredimento dei CSI è effettuato con atto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale su presentazione di richiesta attestante il possesso dei requisiti fissati dall'articolo 4, comma 2 della l.r. 53/2008.

5. Il termine di conclusione del procedimento di accreditamento è fissato in sessanta giorni.

Art. 12

Attività e servizi dei CSI (articolo 4, comma 3, lettera b) l.r. 53/2008)

1. I CSI devono essere dotati di una struttura organizzativa, formativa, di consulenza e di assistenza in grado di assicurare, in via complementare rispetto all'offerta dei servizi già erogati dalle associazioni a livello provinciale, l'erogazione di servizi qualificati nei seguenti settori:

a) qualificazione del sistema imprenditoriale per lo sviluppo e la promozione delle imprese;

b) trasferimento tecnologico a favore delle imprese, tra imprese e/o dal sistema universitario e della conoscenza in genere per l'innovazione tecnologica ed organizzativa;

c) consulenza societaria, economica, finanziaria e fiscale;

d) consulenza in materia di bandi e progetti europei;

e) marketing;

f) sicurezza e tutela dei fruitori;

g) tutela dell'ambiente;

h) igiene e sicurezza sul lavoro;

- i) qualificazione, formazione e sostegno ai soggetti abilitati ad erogare servizi alle imprese;
- j) interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità, loro certificazione e rintracciabilità dei prodotti;
- k) interventi finalizzati a garantire alle imprese il più agevole rapporto con la pubblica amministrazione.

2. I CSI possono avvalersi delle strutture operative delle associazioni regionali e provinciali di riferimento, previa stipula di apposita convenzione con le stesse associazioni o loro società di scopo.

Art. 13

Controlli e verifiche (articolo 4, comma 3, lettera c) l.r. 53/2008)

1. Il dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale effettua periodici controlli sulle attività dei CSI e sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento.

ALLEGATO A

(*Omissis*)

1 Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 agosto 2012 n. 46/R, articolo 1.

2 Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012 n. 46/R, articolo 2.

3 Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012 n. 46/R, articolo 3.

4 Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012 n. 46/R, articolo 4.

5 Articolo aggiunto con d.p.g.r. 7 agosto 2012 n. 46/R, articolo 5.

6 Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012 n. 46/R, articolo 6.

7 Comma inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2012 n. 46/R, articolo 7.

SEZIONE III

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2012, n. 86

O.P.C.M. 3974/2011 - O.P.G.R. 3/2012 - Intervento R2-18 "Primi interventi per il ripristino della funzionalità idraulica del Magra e dei principali affluenti - Indagini preliminari". Affidamento del servizio per l'effettuazione di rilievi topografici sul T. Teglia, T. Osca e sul Canale di Borra Grande.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 con cui, ai sensi dell'articolo 5 della legge 225/1992, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le province di La Spezia e Massa Carrara nel mese di ottobre 2011;

- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2011, con cui il sottoscritto è stato nominato commissario delegato, nell'ambito territoriale di competenza, per il superamento dell'emergenza derivante dal suddetto evento;

- l'ordinanza commissariale n. 34 del 17 novembre 2011 con cui il sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata O.P.C.M. n. 3974/2011, ha provveduto all'individuazione dei comuni danneggiati dall'evento succitato;

- l'ordinanza commissariale n. 36 dell'1 dicembre 2011, come modificata dalle ordinanze n. 3 del 13 febbraio 2012 e n. 20 del 23 aprile 2012, con cui il sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della citata O.P.C.M. n. 3974/2011, ha provveduto ad individuare le strutture regionali costituenti l'ufficio per la gestione commissariale dell'emergenza conseguente gli eventi del 25 ottobre 2011;

- l'ordinanza n. 38 del 29 dicembre 2011 con cui è stato approvato il Piano generale degli interventi per il superamento dell'emergenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3974/2011;

- l'ordinanza n. 2 del 27 gennaio 2012 con cui è stato approvato il "Disciplinare per gli interventi eseguiti dal Commissario delegato e dai soggetti attuatori";

Vista altresì l'ordinanza n. 3 del 13 febbraio 2012 con la quale si è proceduto all'individuazione puntuale di una parte degli interventi previsti nel piano generale di cui alla O.P.G.R. n. 38 del 29.12.2011 e all'approvazione di "Disposizioni per l'attuazione delle opere previste dal Piano degli interventi per il superamento dell'emergenza";

Visto in particolare l'allegato 1 alla predetta ordinanza n. 3/2012 in cui è previsto tra gli altri interventi il n. R2-18 "Primi interventi per il ripristino della funzionalità idraulica del Magra e dei principali affluenti - indagini preliminari" per euro 500.000,00;

Dato atto che l'OPGR n. 3 del 13/02/2012 individua il Settore Regionale Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico quale Ufficio di supporto al Commissario Delegato per l'attuazione dell'intervento codice R2-18 "Primi interventi per il ripristino della funzionalità idraulica del Magra e dei principali affluenti - indagini preliminari";